



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 148 del 27 Dicembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 dicembre 2024, ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara del CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15 A.S.D. AUDACE CAGNANO - A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO, disputata il 09/11/2024, proposto dall'ASD Audace Cagnano in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 19/11/2024 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Oggetto: artt. 4, 10 e 32 C.G.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con tempestivo reclamo è stata impugnata dal sig. Coccia Giovanni, in qualità di Presidente della ASD Audace Cagnano, la decisione di cui al menzionato Comunicato Ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia ha accolto il ricorso della ASD Gioventù Calcio San Severo - volto a far rilevare l'irregolare posizione dei calciatori TROMBETTA Christian e IANNONE Giuseppe durante la gara in oggetto - deliberando: *"di dichiarare i calciatori TROMBETTA Christian e IANNONE Giuseppe in posizione irregolare, con riferimento alla gara in oggetto; di accogliere il ricorso proposto dalla soc. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO e, per l'effetto, di comminare a carico della soc. AUDACE CAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 in favore della soc. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO"*. Veniva inoltre inflitta la sanzione dell'inibizione a tutto il 26/11/2024, a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale della società Audace Cagnano SELVAGNO Antonio.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stato richiesto l'annullamento della gravata decisione e l'omologazione del risultato conseguito sul campo - che aveva visto prevalere l'ASD Audace Cagnano nei confronti dell'ASD Gioventù Calcio San Severo per 1-0 - la reclamante ha, in sintesi, sostenuto che i calciatori, di cui è stata dichiarata la posizione irregolare, erano in attesa di regolarizzazione del tesseramento e, seppur inseriti nella distinta di gara, non erano stati impiegati nel corso della partita in oggetto.

In merito alla sanzione inflitta al dirigente non proponeva alcun gravame individuando, tuttavia, erroneamente il soggetto colpito dal provvedimento nel sig. Stefania Antonio, anziché nel sig. Selvagno Antonio.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 2 dicembre 2024 nessuno è intervenuto per la società reclamante e, quindi, riassunti i termini del procedimento dal relatore designato, il Collegio si riservava per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio rileva la definitività della sanzione a carico del sig. Selvagno Antonio, peraltro già scontata alla data dell'odierna udienza.

Tanto evidenziato, la Corte - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara - ritiene che la richiesta del reclamante possa essere accolta.

Deve osservarsi, infatti, che in base all'art. 10, comma 7, del C.G.S., non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva, qualora lo stesso non sia stato effettivamente utilizzato. Nel caso che ci occupa i calciatori TROMBETTA Christian e IANNONE Giuseppe - pur in posizione irregolare - non hanno in effetti preso parte alla gara in oggetto, per cui la sanzione sportiva della perdita della gara - con il punteggio di 0 - 3 - va revocata, con il ripristino del risultato ottenuto sul campo (1-0 a favore della reclamante).

Tuttavia, all'esito dell'ulteriore disamina della fattispecie, deve rilevarsi che la società reclamante ha – per sua stessa ammissione - consapevolmente fatto partecipare ad una gara ufficiale due calciatori non legittimati, fatto che rappresenta –comunque- una violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4 del C.G.S., nonché delle disposizioni sui doveri e divieti in materia di tesseramento (art. 32 C.G.S.).

Così come più volte ribadito dalla giurisprudenza nazionale, *“anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, è una attività sportiva costituente una “utilizzazione” impropria, che merita di essere sanzionata...”* (C.F.A. decisione n. 27/2023-2024/B).

Le sezioni unite della Corte Federale d'Appello hanno, tra l'altro, stabilito che *“la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative”*. (C.F.A. - Sez. Un. – decisione n. 0067 - 2022/2023)

Pertanto il Collegio ritiene che -per le indicate violazioni- la società reclamante vada sanzionata con l'ammenda, nella misura di € 200,00.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 139 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo della società A.S.D. Audace Cagnano, confermando il risultato conseguito sul campo di 1 – 0 in suo favore;
- 2) di comminare alla società A.S.D. Audace Cagnano l'ammenda di € 200,00, per aver inserito in distinta calciatori non tesserati;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento de medesimo.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 27 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.C. REAL SITI – A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO del 24/11/2024 (Reclamo della società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 28/11/2024 del Comitato Regionale Puglia).

Oggetto: art. 36 comma 1 lettera A e art. 13 comma 2 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con rituale e tempestivo reclamo la società A.S.D Vigor Trani Calcio impugnava la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 28/11/2024 della Delegazione Provinciale di Bari, con la quale veniva comminata al proprio tesserato Campanella Fabio la sanzione della squalifica per sei gare effettive, perché *“bloccava la mano del Direttore di gara, che si apprestava ad ammonirlo, per pochi secondi; successivamente teneva condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e di uno degli assistenti”*.

Con l'atto di impugnazione il reclamante negava i fatti come contestati, perché giammai il Campanella aveva voluto ostacolare o impedire all'Arbitro di estrarre il cartellino giallo, avendolo invitato semplicemente a consultarsi con l'Assistente.

Chiedeva quindi la riqualificazione dei fatti e la riduzione della sanzione, oltre alla concessione delle circostanze attenuanti.

All'udienza del 16 dicembre 2024 interveniva personalmente il sig. Campanella - che negava di aver assunto un comportamento violento nei confronti dell'Arbitro e ribadiva di non aver avuto intenzione di mancare di rispetto al direttore di gara: chiedeva quindi una riduzione della sanzione inflitta, sottolineando di non essere mai stato squalificato durante le ultime stagioni sportive, nonostante giochi da sempre da difensore centrale. Dopo la discussione il Collegio si riservava per la decisione.

Considerato in diritto

Preliminarmente va evidenziato che il reclamante non ha offerto elementi di prova idonei a superare le risultanze del referto arbitrale - che costituisce *“piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”* (art. 61 comma 1 C.G.S.)

Nel referto arbitrale si legge che il Campanella, oltre a bloccare per pochi secondi la mano dell'Arbitro, proferiva testualmente: *“ma che cazzo hai fischiato! Svegliati, non ho fatto un cazzo. Sei scarsissimo, il più ciuccio mai visto, vergognati”*.

La condotta tenuta dal sig. Campanella ha indubbiamente carattere offensivo e, pertanto, la qualificazione è stata correttamente operata dal Giudice Sportivo, facendola rientrare nell'alveo dell'art. 36 comma 1 lett. a) C.G.S.

Il Collegio, pur tuttavia, ritiene di ridurre la sanzione comminata.

Con la riforma dell'art. 36 C.G.S., il comma 1 lett. a) prevede come minimo edittale la squalifica per 4 giornate. Nel caso di specie appare equo, stante la doppia ammonizione, sanzionare il Campanella con 5 giornate di squalifica.

L'art. 36 C.G.S. prevede una diminuzione, in caso di applicazione delle circostanze attenuanti, mentre l'art. 13 del C.G.S. non ha contenuto tassativo atteso che, ai sensi del comma 2, *“gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”*.

Il Campanella, sia nella stagione in corso che nelle tre precedenti, non risulta gravato da precedenti disciplinari e ciò lo rende meritevole (atteso anche il tocco senza forza, per pochi secondi e che, come testualmente si legge dal referto, non ha provocato dolore) di una diminuzione della sanzione inflitta, ex art. 13 comma 2 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

DELIBERA

- 1) di ridurre a 4 giornate la squalifica al calciatore Campanella Fabio Giuseppe;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria Romano, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Relatore), dell'Avv. Maria Giulia Coletto (Componente), dell'Avv. Flavio Lorusso (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 16 dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO U15 FEMMINILE – FASE REGIONALE

Gara: A.S.D. FORTITUDO GROTTAGLIE – SRL GIOVANI CRYOS del 24/11/2024, Reclamo della società SRL GIOVANI CRYOS, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 28/11/2024 della Delegazione Regionale Calcio Femminile, con la quale veniva comminata alla società la sanzione dell'ammenda di € 250,00

Ritenuto in fatto

Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto la SRL GIOVANI CRYOS si duole della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia (di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 28/11/2024 della Delegazione Regionale Calcio Femminile), con la quale le veniva comminata la sanzione dell'ammenda di € 250,00 e ne chiede l'annullamento - ovvero la sua riduzione - perché sproporzionata rispetto ai fatti.

La reclamante ritiene ingiusta la sanzione inflitta poiché un proprio dirigente, sia durante che dopo la gara, si era attivato affinché cessassero i disordini che si erano creati: ciò a differenza del contegno tenuto dalla società ospitante - che nulla aveva fatto in tal senso ma che, ciò nonostante, era stata punita con una sanzione inferiore.

All'udienza 16/12/2024 veniva discusso il reclamo e nessuno compariva per l'istante.

Considerato in diritto

La Corte ritiene senz'altro di confermare la sanzione dell'ammenda di € 250,00 inflitta alla società, poiché le doglianze appaiono prima facie infondate e come tali non accoglibili.

Dal referto di gara si evince che il 24/11/2024 plurimi sono stati gli episodi di violenza che hanno coinvolto i tifosi della Giovani Cryos.

Durante la gara, a seguito di una offesa ai danni di una giocatrice della Giovani Cryos, circa 20 tifosi della società hanno iniziato a insultare e minacciare i tifosi della squadra ospitante. Addirittura un tifoso della squadra reclamante si è avvicinato al recinto di gioco per minacciare anche i dirigenti della squadra avversaria. Se è vero che è intervenuto un dirigente della Giovani Cryos per sedare gli animi molto accesi dei propri tifosi, è anche vero che la gara è stata sospesa per sei lunghi minuti prima che la situazione tornasse alla normalità. Si legge ancora nel referto che al termine della gara, nel parcheggio dell'impianto di gioco, il padre e il fratello che accompagnavano una giocatrice della Giovani Cryos chiedevano all'Arbitro spiegazioni circa una sua decisione tecnica: al suo diniego il padre della giocatrice toccava la spalla dell'arbitro per farlo girare e lo minacciava urlando con frasi del seguente tenore: *"tu da qua non te ne vai, ora ti metto in macchina e ti faccio a pezzi se te ne vai"*.

Anche in questo caso interveniva il dirigente della Giovani Cryos per allontanare queste persone ma sta di fatto che gli stessi successivamente continuavano ad offendere e minacciare l'Arbitro - che addirittura aveva chiesto l'intervento dei propri familiari, per essere scortato e lasciare l'impianto senza conseguenze per la sua persona.

Dalla disamina dei fatti, come refertati e precisati, emerge l'indubbia gravità della condotta posta in essere dai sostenitori della società Giovani Cryos, rispetto alla quale il comportamento tenuto dal Dirigente non consente di dar luogo ad una riduzione della sanzione.

Alla luce dei fatti, quindi, non si può ritenere eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado, atteso che sono stati sanzionati più comportamenti illeciti, di cui la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla SRL Giovani Cryos;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Livio Costantino (componente) e dell'Avv. Alessandro Amato (componente), assistita dal sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 19 dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO 3ª CATEGORIA

Gara: A.S.D. Atletico Palagiano – A.S.D. Paradiso dell'1/12/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Atletico Palagiano, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 5/12/2024 della Delegazione Provinciale di Brindisi – avverso la squalifica per 3 giornate comminata al calciatore Aliai Kosta.

Oggetto: art. 61 comma 1 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con PEC del 7 dicembre 2024 la ASD Atletico Palagiano trasmetteva preannuncio di reclamo, ex art. 76 co. 2 C.G.S., in relazione alla squalifica comminata al calciatore Aliai Kosta, chiedendo l'addebito della relativa tassa sul conto della società.

Con PEC del 10/12/2024 depositava rituale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi, in epigrafe indicata, con cui quest'ultimo aveva comminato la squalifica per 3 giornate al calciatore Aliai Kosta, poiché quest'ultimo *"a gioco in svolgimento, a palla lontana, colpiva un calciatore della squadra avversaria con una violenta manata al volto, provocando dolore"*.

Chiedeva la riforma della decisione, invocando l'attenuante specifica prevista dall'art. 13 C.G.S., per aver il proprio tesserato agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

In via principale richiedeva l'annullamento della squalifica e, in via gradata, la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 C.G.S..

All'esito dell'udienza, dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

La pacifica gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi rinviene piena e convincente prova nel referto arbitrale, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti del tesserato sanzionato.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente, la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejussione riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Il reclamo ha contenuto assertivo e non è supportato da alcun elemento probatorio che possa inficiare le dichiarazioni arbitrali, non avendo l'istante neanche articolato prova per testimoni ex art. 60 C.G.S..

Viene richiesta l'applicazione dell'attenuante specifica prevista dall'art. 13 C.G.S., per aver Aliai Kosta agito in presunta reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

Ma di tanto non vi è traccia alcuna nel referto arbitrale – che testualmente recita: "*poiché, a gioco in svolgimento, in assenza di contesa del pallone, colpiva un avversario con una violenta manata al volto, provocandogli dolore*".

In ragione di quanto sopra il Collegio ritiene di condividere la dosimetria sanzionatoria del Giudice di primo grado.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

Gara: A.S.D. PELLEGRINO SPORT C.5 – A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI del 17/11/2024 (Reclamo della società A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 21/11/2024 della Delegazione Provinciale di Bari.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo ritualmente depositato, la A.S.D. Intesa Sport Club Bari -da ora in poi *Intesa*- ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che, in merito alla gara del 17.11.24 disputata tra la reclamante e la A.S.D. Pellegrino Sport C.5 -da ora in poi *Pellegrino*- ha comminato ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di tre a zero ed inflitto alla società Pellegrino sport C5, quale società responsabile dell'ordine pubblico, l'ammenda di € 75,00 per il mancato intervento della forza pubblica.

Sostiene la reclamante che il referto arbitrale ha utilizzato in modo a-tecnico il termine rissa, non essendosi verificato - a suo dire - alcun evento idoneo a minare l'integrità fisica o l'incolumità dei partecipanti alla gara e/o dell'arbitro. Sostiene ancora la reclamante che sono stati soltanto i sostenitori della Pellegrino, società ospitante e responsabile dell'ordine pubblico, ad aver invaso il campo di gioco durante la gara e che gli stessi hanno innescato la rissa e aggredito i giocatori avversari in campo. Per tale ragione ha chiesto l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo, con riferimento alla perdita della gara per 3-0 inflitta alla società ospitata. All'udienza del 5.12.24 veniva ascoltato il difensore della Intesa - che insisteva per l'accoglimento del reclamo. La Corte, all'esito, disponeva l'audizione dell'Arbitro per il 19.12.24, al fine di rendere chiarimenti in ordine al rapporto di gara riservandosi la decisione sul reclamo.

All'udienza del 19/12/2024 veniva esaminato l'arbitro che confermava, preliminarmente, quanto dichiarato nel referto di gara. Precisava, altresì, che i sostenitori della squadra locale, entrati in campo, avevano *attaccato i calciatori della squadra ospitata*. Confermava, altresì, che in quel contesto si era verificata una rissa e che non erano presenti forze dell'ordine. La rissa, era cessata, *allorché i sostenitori della squadra locale abbandonavano il terreno di gioco e venivano insultati dei sostenitori della squadra ospitata*; tanto determinava *un'ulteriore rissa all'esterno del terreno del gioco, nel viale che conduce all'ingresso della struttura*. L'arbitro, quindi, confermava il verificarsi di una seconda rissa - che vedeva partecipi *esclusivamente i sostenitori di entrambe le squadre*. L'arbitro confermava anche *che il servizio d'ordine era svolto da un unico soggetto, del tutto insufficiente a riportare le condizioni necessarie per la prosecuzione della gara* e, a riprova di ciò, dichiarava che *era dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri*. A precisa domanda confermava *che si era trattato quindi di una rissa del tipo tutti contro tutti*.

Al termine dell'esame dell'arbitro il difensore della reclamante ha contestato il contenuto di alcuni punti delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento agli insulti ricevuti dai sostenitori della squadra ospitata e al verificarsi di una seconda rissa mentre, a suo dire, si sarebbe trattato di un'aggressione da parte dei sostenitori locali verso il genitore di uno dei calciatori della squadra ospitata. Il difensore ha, quindi, insistito nelle conclusioni già rassegnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nessuna delle obiezioni sollevate dal reclamante è idonea a mettere in discussione la ricostruzione fattuale effettuata dal direttore di gara. In merito a questo punto va sottolineato quanto disposto dall'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), secondo cui *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*. La giurisprudenza ha confermato che *"Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021), e che *"gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento"* (Corte Sport. App. Naz. - Sez. Un. - 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), *salvo che non siano manifestamente irragionevoli o intrinsecamente contraddittori*" (Corte Giust. Fed., 25/11/2020, in C.U. 132 C.G.F.).

Il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale implica che l'organo giudicante sia obbligato a esaminare altri atti istruttori solo qualora il referto non sia sufficiente a formare il suo convincimento, ad esempio nel caso in cui non contenga elementi chiari e coerenti sul fatto contestato, risulti contraddittorio o venga confutato da altri elementi rilevanti. Tale valutazione è, comunque, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito - che esamina il materiale probatorio nel suo complesso.

Nel caso in esame il referto arbitrale, arricchito dalle precisazioni emerse durante l'udienza del 19/12/2024, fornisce una descrizione puntuale degli eventi che hanno determinato l'interruzione della gara.

Pertanto, può considerarsi provato quanto segue:

- 1) i sostenitori della squadra locale, una volta entrati in campo, hanno aggredito i calciatori della squadra ospite;
- 2) non erano presenti forze dell'ordine;
- 3) i tifosi della squadra locale, una volta abbandonato il terreno di gioco, sono stati a loro volta insultati dai sostenitori della squadra ospite;
- 4) questo ha dato origine a una seconda rissa, del tipo "tutti contro tutti", all'esterno del campo, nel viale che conduce all'ingresso della struttura, coinvolgendo esclusivamente i tifosi di entrambe le squadre;
- 5) il servizio d'ordine sostitutivo, costituito da una sola persona, era del tutto insufficiente a garantire la sicurezza necessaria per la prosecuzione della gara;
- 6) successivamente è stato necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri.

È quindi acclarato che il direttore di gara ha attribuito rilevanza alla condotta violenta messa in atto sia dai tifosi che dai tesserati di entrambe le squadre coinvolte.

Nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC la "rissa" non è definita esplicitamente ma trova la sua ragione nelle condotte violente e antisportive: essa è comunemente intesa come uno scambio di atti violenti tra più persone, che può dar luogo a sanzioni disciplinari severe, in base alla gravità dell'accaduto e al rischio per l'incolumità delle persone presenti sul terreno di gioco.

Nel caso in esame l'arbitro ha ritenuto che si fosse verificata una rissa, in quanto si sono verificati atti violenti tra più persone appartenenti alle due squadre in gara i quali, per la loro intensità e natura, hanno posto a rischio l'incolumità delle persone coinvolte, compresi i presenti nel contesto della gara.

Inoltre è stato accertato che i tifosi della squadra ospite, insultando i sostenitori della squadra locale, hanno provocato una seconda rissa fuori dal terreno di gioco: tale episodio ha ulteriormente alimentato il clima di violenza e di pericolo.

L'assenza di adeguate condizioni di sicurezza, evidenziata in particolare dalla presenza di un servizio d'ordine sostitutivo manifestamente insufficiente (un componente), ha giustificato l'interruzione della gara da parte dell'arbitro: la decisione di sospendere l'incontro si è resa necessaria per tutelare la sicurezza di tutti i presenti, inclusi i giocatori, gli ufficiali di gara e i tifosi.

L'assenza della forza pubblica - che sarebbe stata necessaria per garantire l'ordine e la sicurezza - ha ulteriormente aggravato la situazione: il successivo intervento delle forze dell'ordine, come precisato dallo stesso arbitro durante l'udienza del 19 dicembre 2024, è stato ritenuto essenziale per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale della Puglia, assolto l'obbligo motivazionale nei termini previsti dal codice di rito, delibera quanto segue:

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Intesa Sport Club Bari;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Dicembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

Gara: A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO – A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI del 01/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 10/12/2024 della Delegazione Provinciale di Taranto.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile, ex artt. 49 comma 4 e 76 comma 4 C.G.S., il reclamo della società A.S.D. Diavoli Biancorossi;
- 2) per l'effetto di confermare la decisione adottata dal Giudice di primo grado;
- 3) di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ex art. 118 C.G.S.;
- 4) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società.

Il Relatore
Avv. Daniele LABIANCA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 27 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. RUFFANO CALCIO – A.S.D. CURSI CALCIO 2018 dell'08/12/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dal tesserato DE ICCO DAVIDE della società A.S.D. RUFFANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione dell'08/01/2025, alle ore 16.00, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI U16

GARA: A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA – A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO dell'08/12/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione dell'08/01/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 – G.S. TROIA A.S.D. dell'08/12/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SPORTING APRICENA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione dell'08/01/2025, alle ore 17.00, per la decisione del reclamo.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO MURO – A.S.D. ATLETICO CARMIANO MAGLIANO del 15/12/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO MURO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione dell'08/01/2025, alle ore 17.30, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27/12/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci